

Progetto di legge presentato dal  
Ministro di giustizia e giurisprudenza nella  
Duca del 21 agosto 1849. (V. l'In-  
dizione al D. L. 34).

Signori !



Il Codice di Commercio che  
venne promulgato sul principio  
dell'anno 1843 ordinava la  
composizione dei Tribunali  
commerciali ma sopravvennero  
bensto le Regie Patenti  
del 24 Aprile steslo anno  
che ne sospesero la costituzione,  
e lasciarono in piedi i Consolati  
di Torino e di Mirta nei  
quali intervergono finir  
alcuni Sindici che sono  
commercianti ma il loro ruolo  
è decisivo nelle materie di  
mera perizia e nelle altre  
ci puramente consultivo e  
così nella maggior parte  
dello Stato il Codice Di  
Commercio appena venuto  
in luce rimase paralizzato  
in una delle sue parti  
principali.

È ora intendimento Del

Governo che i Tribunali di  
Commercio siano riordinati  
dove già esistono, e vengano  
senza più intituiti dove lo  
richiedga il bisogno e special-  
mente nelle città di Torino  
e di Novara; ma lo spirito  
dele nostre politiche institu-  
zioni rende conveniente una  
riforma circa alla elezione  
dei giudici, la nomina dei  
quali era tal codice riservata  
al Re. Ai Tribunali di  
Commercio, avuto riguardo al  
fine della loro istituzione,  
e perche meglio inspirino  
la fiducia dei commercianti,  
si adie piuttosto il sistema  
elettorio, che già si trova  
in vigore presso ad altre  
Nazioni al noi vicine: si è  
perciò che io presento d'ordine  
del Re, alla vostra deside-  
razione questo progetto Di  
Legge.

Prop. 13.  
N. 8.

Progetto di legge presentato al  
Ministro di Grazia, L. Giustiniani nello  
stesso giorno del 21 Agosto 1849.

---

Intituzione de' tributi di commercio

# VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

ETC. ETC. ETC.

Hiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto di legge sia presentato alle Camere legislative dal Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia, che abbiamo incaricato di svolgerne i motivi, e di sottenerne la discussione.

## Art 1°

Tribunali di commercio attualmente stabiliti nelle Città di Genova, Chiavari, Novi, Savona e S. Remo cesseranno dalle loro funzioni col giorno 31 Dicembre del corrente anno 1849, e saranno ricomporsi nel modo prescritto dal tit. 1. lib. A. del Codice di commercio, e delle seguenti disposizioni.

## Art 2°

Nelle Città di Torino e di Nizza, per le quali colte Regie Patenti del 24 Aprile 1843 furono prorossimamente conservati i Magistrati del Consolato, e nelle altre Città dove la giurisdizione commerciale viene di presente esercitata dai Tribunali di prima cognizione, i Tribunali di commercio si saranno, secondo il bisogno, ordinati con Reali Decreti.

## Art 3°

Movilante il riordinamento dei Tribunali di commercio nelle suddette Città di Genova, Chiavari, Novi, Savona e S. Remo, e la istituzione dei medesimi che dovrà farsi, come nell' articolo precedente, nelle Città di Torino e di Nizza, ed succedendo in altre Città, cesserà la giurisdizione dei Tribunali di commercio attualmente esistenti, e quella che all' art 1° di Dette Regie Patenti 24 aprile 1843 venne riservata ai Consolati e ai Tribunali di prima cognizione.

## Art 4°

Le cause anti vertenti aranti ai Consolati e Tribunali di commercio

che dovranno cessare dalle loro funzioni, saranno continuare avanti ai nuovi Tribunali che verranno istituiti.

Le cause criminali saranno proseguiti e giudicate dai Magistrati e Tribunali ordinari secondo le regole di competenza, e nelle forme stabilito dal vigente Codice di procedura criminale.

#### Art 5°

I membri dei Tribunali di commercio saranno eletti dalla generale adunanza Dei notabili commercianti.

#### Art 6°

La lista Dei notabili sarà formata per la prima volta dai Consolati e Tribunali di commercio che sono attualmente in attività, ovvero dai Tribunali di prima cognizione esercenti la giurisdizione commerciale.

Sarà quindi in ogni anno riveduta e riformata con le debite aggiunte o detrazioni Dei nuovi Tribunali di commercio che verranno come sopra istituiti.

#### Art 7°

La lista Dei notabili comprenderà non meno di ventiquattr'commerciali per le città aventi una popolazione non superante le quindici mila anime, e sarà aumentata di un elettore per ogni milie di ecedenza.

#### Art 8°

L'adunanza Dei notabili sarà convocata in ogni anno nel primo giorno non feriato del mese Di Dicembre, Dal Presidente Del Tribunale di commercio, il quale ne avrà la presidenza.

In sua mancanza prenderà il più anziano fra i Giudici.

L'adunanza che si terrà per le prime elezioni sarà presieduta rispettivamente Dal Presidente Dell'attuale Tribunale di commercio, o da quello del Consolato, oppure Da quello Del Tribunale di prima cognizione.

#### Art 9°

La votazione sarà segreta, e si osserveranno in essa le forme precise per la scissione Dei Consiglieri comunali.

Nelle città però, Dove il numero Dei commerciali notabili portati sulla lista non supererà i cinquanta, si eleggeranno due soli scrutatori, e Dove il numero sarà maggiore gli scrutatori saranno quattro.

Il più giovane Dei scrutatori adempirà alle funzioni di Segretario.



Art. 10.

Si eleggerà in primo luogo il Presidente, in secondo luogo si eleggeranno i Sindici, ed in ultimo i Sindici supplenti.

Art. 11.

Per la prima volta il Presidente sarà eletto per due anni, ed anche per due anni sarà eletta la prima metà dei Sindici, l'altra metà sarà eletta per un anno solo.

Formeranno la prima metà dei Sindici che avranno ottenuto maggioranza di voti, ed in caso di parità il più vecchio d'età sarà preferito.

Nelle posteriori elezioni tutte le nomine saranno fatte per due anni.

Il medesimo si applicherà quanto ai Sindici supplenti.

Art. 12.

Il verbale delle elezioni sarà trasmesso al Guardasigilli, il quale, essendo regolari, le approverà, ed in caso contrario, annullandole, provvederà perché l'adunanza dei notabili commercianti sia nuovamente convocata.

Art. 13.

Approvate le elezioni, i membri eletti del Tribunale saranno ammessi al giuramento, ed entreranno nell'esercizio delle loro funzioni al primo di gennaio.

Art. 14.

L'intervento del Consultore legale, di cui è fatta menzione all'art. 663. del Codice di commercio, alle udienze del Tribunale ed alle rotazioni, ed il suo voto consultivo non saranno di rigore, ma sarà facoltativo al Tribunale di richiederlo.

Art. 15.

L'articolo 661 del Codice di commercio rimane abrogato.

Il nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia, è incaricato dell'esecuzione della presente legge, che sarà registrata al controllo Generale, pubblicata ed inserita nella Gazzetta degli atti del Governo.

Dato in Torino il 21 Agosto 1849.

F. Ferrero Emanuele

Dellamperita